



COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO

Provincia di Pavia

Criteri comunali per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività per la somministrazione di alimenti e bevande

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
N° 11 del 10 MARZO 2011

Art. 1 GENERALITA'

Al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il più equilibrato rapporto fra domanda e offerta sono determinati i criteri localizzativi dei nuovi insediamenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle concernenti il trasferimento di sede in applicazione dell'art. 69 della L. R. 02.02.2010, N° 06 e del Punto 119 dell'allegato A alla delibera della Giunta Regionale N° VII/17516 del 14.05.2004.

Sono base normativa e di indirizzo dei "Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative al loro trasferimento di sede":

- o Legge Regione Lombardia 02 Febbraio 2010 n° 6 ;
- o "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazioni di alimenti e bevande di cui alla D.G.R. 17 Maggio 2004, N° 7/17516;
- o Delibera Giunta Regionale 23 Gennaio 2008, N° 8/6495 – Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. ;
- o Le circolari della Regione Lombardia riguardanti i "Chiarimenti operativi sull'applicazione della L.R."
- o Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla D.G.R. 9 luglio 2004, n°7/18139;

Art. 2 OBIETTIVI

I criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riguardano i fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, l'armonica integrazione con altre funzioni e la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il più equilibrato rapporto fra domanda ed offerta.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri si applicano all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita all'articolo 64, comma 1, lettera a), e inoltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
 - a) Mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
 - b) Presso il domicilio del consumatore;
 - c) In locali non aperti al pubblico;
 - d) Su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, Capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66.
2. Il presente capo non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
 - a) ai sensi della disciplina di cui alla Legge Regionale 16 luglio 2007, n° 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66;
 - b) ai sensi della disciplina di cui alla Legge regionale 5 dicembre 2008, N° 31 (Testo Unico delle Leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
 - c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 Aprile 2001, N° 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

Art. 4 DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, può assumere la denominazione :

- a) **ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparata in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) **esercizi con cucina tipica lombarda**: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale e regionale;
- c) **tavole calde, self service, fast food e simili** : esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizi al tavolo;
- d) **pizzerie e simili**: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto " pizza ";
- e) **bar gastronomici e simili** : esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati e precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) **bar – caffè e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) **bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili**: bar – caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotto di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) **wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili** : esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) **disco- bar, piano bar, american bar, locali serali e simili**: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) **discoteche, sale da ballo, locali notturni**: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma questa ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) **stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione** : esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

Le denominazioni sopra indicate hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all'art. 63 della L.R. 02.02.2010, n°06.

Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica della denominazione di riferimento.

Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse deve segnalare le diverse denominazioni assunte.

Art. 5 AUTORIZZAZIONE

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 69 della L.R. 02.02.2010, N° 06 , nei seguenti casi:

- Nuova apertura ;
- Trasferimento di sede .

L'autorizzazione, valida per i locali in essa indicati, può essere :

- Permanente;
- Stagionale :in cui l'attività è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare;
- Temporanea.

Nel caso di attività stagionali legate alla stagione prettamente estiva ed in assenza di locali da adibire alla somministrazione, l'attività può essere esercitata anche in area privata (o in area pubblica in concessione comunale) appositamente attrezzata e sempre e comunque nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.

La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata all'Ufficio deputato del Comune competente e deve indicare i seguenti criteri:

- a) Nome, cognome, luogo di nascita, residenza, nazionalità e di codice fiscale. Se trattasi di persone giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA;
- b) Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 65 e 66 della L.R. n° 06 del 2010,
- c) Ubicazione dell'esercizio;
- d) Superficie indicativa di somministrazione e di servizio.
- e) Se temporanea, stagionale o permanente.
- f) Dichiarazione di disponibilità ai sensi della D.G.R. n° 8/6495 del 23 Gennaio 2008 di "Dotazione di parcheggi"

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, nel caso in cui la stessa è esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto, in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento d'identità.

Eventuali cause di irregolarità o di incompetenza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione, in tale caso il termine di cui all'art. 69 comma 7 della L.R. n°06/2010 rimarrà sospeso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

In uno stesso fondo ove non è possibile distinguere, strutturalmente e funzionalmente, gli spazi tecnico – funzionali di ogni singolo esercizio, non si può, contemporaneamente, far gestire attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio da parte di ditte diverse.

Art. 5 REQUISITI MORALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- 1) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che :
 - a) Hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
 - b) Hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto,
 - c) Hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, Capo II, del codice penale,
 - d) Sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge N° 1423/1956 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla Legge N° 575/1965, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - e) Hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
- 2) In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del Consiglio di Amministrazione laddove esistente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 Giugno 1998, N° 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafie).

3) nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.

4) il Comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

ART. 6 REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- 1) L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 65, nonché di uno dei seguenti requisiti:
 - a) Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
 - b) Aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale previdenza sociale (INPS);
 - c) Essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla Legge 426/1971, per l'attività di somministrazione alimenti e bevande.
- 2) L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi dell'articolo 65, comma 4.
- 3) Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.
- 4) Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui al comma 1), lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività di somministrazione sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 7 DISPOSIZIONI PER I CITTADINI DEI PAESI NON EUROPEI E DELL'UNIONE EUROPEA

- 1) Il Comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia dei:
 - a) Cittadini e delle Società dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 è esteso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione,
 - b) Cittadini degli Stati membri dell'UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'Amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo del 9 Novembre 2007, N° 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2) Per le verifiche di cui al comma 1, il Comune può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

Art. 8 NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'Ufficio Protocollo del Comune ai sensi del comma 4 dell'art. 69 della L.R. n° 06/2010 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 69.

Ai fini del rilascio il titolare deve dichiarare e comprovare la disponibilità per la dotazione dei parcheggi in base al rapporto stabilito in sede di Commissione Comunale e precisamente secondo il criterio sotto specificato:

➤ Dotazione del 100% della superficie di somministrazione ubicati nel raggio massimo di mt. 50 da calcolarsi secondo il percorso pedonale più breve partendo dal locale.

In caso di mancanza di parcheggi privati e a fronte di motivate esigenze del richiedente si prevede la possibilità di monetizzare fino ad un massimo del 50% della dotazione richiesta.

L'accoglimento ed il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

L'autorizzazione è rilasciata quando la domanda è in armonia con i presenti criteri, con le altre norme vigenti e con i regolamenti comunali in materia di edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria e di polizia urbana, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 69 della L.R. N° 06/2010 e nel rispetto degli accertamenti prescritti dal comma 9 dello stesso art. 69.

Art. 9 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq. debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, N° 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico/ edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'Ufficio deputato del Comune;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi a quanto disposto dal precedente punto 8;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo punto 10;
- f) l'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che l'ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a) b) c) f) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 69, comma 8 della L.R. n° 6/2010.

Art. 10 COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni : l'ufficio Comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'Ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Art. 11 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Al fine della migliore fruizione del servizio nel rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si deve garantire, secondo la possibilità dell'ambiente prescelto, l'ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo e nel rispetto delle norme in materia di impatto acustico ed ambientale.

Art. 12 TUTELA DEI CENTRI STORICI

Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni nei centri storici occorre attenersi a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore e dalle norme di riferimento.

Art. 13 DISTANZA TRA ESERCIZI

Il Sindaco, previo parere della Commissione di cui all'art. 78 della L.R. n° 6/2010 può stabilire limiti di distanza tra gli esercizi di somministrazione solo a fronte di motivata esigenza volta ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza.

Per il rilascio di autorizzazioni relative ai punti da "h" a "K" dell'art. 4 " wine bar, birrerie, pub, disco bar, discoteche, sale da ballo, locali notturni ecc. " è previsto una distanza dai luoghi di culto, monumenti ecc. di metri 300.

Art. 14 TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ESERCIZIO

L'autorizzazione al trasferimento di una attività già autorizzata, non costituisce più atto dovuto ed è sempre concessa solo ed esclusivamente se non costituisce pericolo alla sicurezza, alla viabilità, alla tutela di eventuali "centri storici" e sempre comunque nell'ambito della programmazione del Piano di Governo del Territorio.

L'autorizzazione al trasferimento è subordinata alla presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 8 e 9 dei presenti criteri comunali.

Art. 15 AMPLIAMENTO DELL'ESERCIZIO

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico – sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e, in caso di aggiornamento dell'Autorizzazione sanitaria, di inoltrare di copia della stessa all'Ufficio comunale.

Art. 16 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' O GESTIONE DELL'ATTIVITA' (SUBINGRESSO)

Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'art. 63, comma 3, della Legge Regionale N° 6/2010 e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli art. 65 e 66 della succitata legge regionale.

In caso di morte del titolare l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei 365 giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 della Legge Regionale N° 6/2010, comma 1. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'art. 65 della succitata legge.

Art. 17 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'art. 9. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 18 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui alla L.R. n° 6/2010 è revocata nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulta più in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 della L.R. n° 6/2010;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività di somministrazione e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità prescritte nell'art. 75 della L.R. n° 06 /2010;

I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a),c) e d) sono :

- a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico- sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;
- b) i ritardi da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;

I casi sopra indicati, di cui al punto 5) dell'allegato A alla D.G.R. N° VII/17516 del 17.05.2004 devono comunque essere documentati all'Ufficio Commercio.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

ART. 19 PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1) Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
- 2) I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
- 3) Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto :
 - a) Per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella,
 - b) Per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.
- 4) Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

- 5) Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 20 ATTIVITA' ACCESSORIE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle vigenti normative.

Art. 21 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di riunioni straordinarie di persone il Comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66 , nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza delle norme igienico – sanitarie.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Art. 22 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 23 CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI

Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 78 della L.R. n° 6/2010, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 24 COMMISSIONE COMUNALE

Il Comune di Corvino San Quirico istituisce la propria Commissione Comunale e demanda alla Commissione Comunale istituita le successive incombenze previste dall'art. 78 della Legge Regionale .

La Commissione consultiva è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle Associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentativi a livello provinciale e della CCIAA.

La Commissione è nominata con decreto del Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza , di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito :

- a) alla programmazione delle attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
- d) ai programmi di apertura di cui al Titolo III, Capo I, articolo 109.

Art. 25 SUPERFICIE DEGLI ESERCIZI

I presenti criteri non stabiliscono alcun limite minimo né massimo di superficie per l'esercizio. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio – urbanistiche e igienico - sanitarie, devono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Art. 26 IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, ove esistente.

Solamente per i locali che praticano attività di intrattenimento e svago, in sede di presentazione di domanda per rilascio o trasferimento della sede o di comunicazione di subingresso in proprietà o in genere dell'attività, va allegata la documentazione di un piano di previsione di impatto acustico che valuti i livelli sonori attuali della sorgente rispetto ai recettori e dagli stessi sono richieste eventuali tecniche e tempi di risanamento.

La documentazione è trasmessa all'ARPA, Dipartimento di Pavia e l'eventuale parere negativo espresso, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che, successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine fissato dal Comune.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della Legge 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, N° 3.

Art. 27 SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 80 della L.R. n° 06/2010

Art. 28 ENTRATA IN VIGORE

I presenti criteri hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro approvazione in sede di Consiglio Comunale.

